



*Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti a una autorizzazione unica, che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTA** la legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi *“al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare”* e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

**VISTA** la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e in particolare l'art. 23, comma 5, lettera *a*), con il quale viene precisata la definizione di *“messa in esercizio”* di un impianto di produzione di energia elettrica;

**VISTO** il decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 con cui la Edison S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 06722600019 - ai sensi della legge n. 55/2002, è stata autorizzata a realizzare una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MW e una potenza elettrica pari a circa 810 MW, e le relative opere connesse indispensabili all'esercizio della centrale medesima, nel territorio del Comune di Presenzano (CE);

**CONSIDERATO** che l'art. 2 del suddetto decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate abbiano inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., cioè entro un anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento;

**CONSIDERATO** che l'autorizzazione unica N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 è stata oggetto di ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio per motivi aggiunti nell'ambito del ricorso principale n°RG 1709/2010, relativo all'annullamento del decreto di valutazione di impatto ambientale;

**CONSIDERATO** che con decreto n°19143/2012 il TAR del Lazio, Sezione II, ha dichiarato l'estinzione del ricorso n°RG1709 del 2010 e, pertanto, l'autorizzazione unica N°55/02/2011 è divenuta inoppugnabile a partire dal 17 novembre 2012;



**CONSIDERATO** che, in relazione alla data di inoppugnabilità dell'autorizzazione unica, la società Edison S.p.A. avrebbe dovuto dare avvio ai lavori entro il 17 novembre 2013;

**VISTO** il decreto N°55/06/2013 PR del 8 novembre 2013 con cui, a seguito dell'istanza presentata dalla Edison S.p.A., è stata concessa una proroga di 24 mesi, fino al 17 novembre 2015, alla data di inizio lavori;

**CONSIDERATO** che la proroga in questione è stata concessa in relazione ad alcuni impedimenti connessi all'ottemperanza della prescrizione posta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2010-0019403 del 03.08.2010 (pagina n. 28 del quadro prescrittivo, parte integrante dell'autorizzazione unica N°55/02/2011 del 14 luglio 2011);

**CONSIDERATO** che tale prescrizione riguarda una fase di approfondimento prevista a valle dell'Autorizzazione Unica durante la quale il Ministero dell'Ambiente dovrebbe indicare un'eventuale modulazione degli interventi proposti dalla stessa Edison S.p.A. per compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM<sub>10</sub> indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi durante l'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite. Solo a seguito di questa fase di approfondimento è prevista la stesura di un progetto esecutivo degli interventi, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente;

**PRESO ATTO** che, in relazione alla fase di approfondimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso ISPRA, ha svolto dall'anno 2010 delle specifiche attività, mediante test modellistici delle ricadute emissive delle centrali termoelettriche sul territorio italiano, all'interno del progetto "Qualità dell'aria e Mobilità sostenibile", finalizzate, tra l'altro, a fornire una valutazione sulla necessità di una modulazione degli interventi compensativi proposti dai soggetti coinvolti;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concluso la menzionata fase di approfondimento nel mese di aprile 2014;

**VISTA** la nota n. DVA-2015-0000774 del 12.01.2015 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'adozione del provvedimento n. 322 del 30.12.2014 con cui è stata prorogata di 24 mesi la validità del decreto V.I.A. (DSA-DEC-2009-0001885 del 14.12.2009) relativo alla centrale termoelettrica di Presenzano (CE) ovvero sino al 14 dicembre 2016;

**CONSIDERATO** che la società Edison è venuta a conoscenza solo nel mese di settembre 2015 della conclusione dell'istruttoria attivata dal MATTM e dall'ISPRA sulle misure compensative proposte per l'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM<sub>10</sub>;

**TENUTO CONTO** che gli interventi compensativi proposti dalla stessa Edison S.p.A. (presi in considerazione dall'ISPRA nella loro totalità, senza l'applicazione di parziali modulazioni), oltre a riguardare misure operative/gestionali, consistono anche in interventi tecnologici (installazione di un sistema di abbattimento catalitico denominato SCR) che rendono necessario un aggiornamento del progetto esecutivo sia da un punto di vista tecnico sia dal punto di vista ambientale (con l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e riesame A.I.A.);

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali ulteriori necessità, la società Edison ha presentato a questo Ministero un'ulteriore istanza di proroga di 24 mesi della data di avvio lavori;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, accogliendo parzialmente l'istanza della Edison S.p.A., ha ritenuto opportuno allineare i termini di validità dell'autorizzazione unica con quelli previsti dal DEC V.I.A e, pertanto, di dover concedere la proroga solo fino al 14 dicembre 2016 (data di scadenza della validità della VIA);



**VISTO** il decreto N°55/05/2015 PR del 7 dicembre 2015 con cui questo Ministero ha prorogato al 14 dicembre 2016 la validità del decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011 (così come già modificata dal decreto N°55/06/2013 PR del 8 novembre 2013);

**CONSIDERATO** che, in relazione alla necessità di dover aggiornare il progetto esecutivo sia da un punto di vista tecnico sia dal punto di vista ambientale, in data 28.09.2016 la società Edison ha presentato al Ministero dell'ambiente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (ex art. 20 del D.Lgs n. 152/2006) e di modifica non sostanziale AIA (ex art. 29-nonies del D.lgs 152/2006) e in data 13.10.2016 a questo Ministero istanza di autorizzazione unica ex lege n.55/2002 per la modifica del progetto approvato nel 2011;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione con nota n. 29378 del 26.10.2016 ha avviato il procedimento autorizzativo ex lege n.55/2002 con l'indizione della conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che in data 14.10.2016 la società Edison ha presentato al Ministero dell'ambiente istanza di proroga dei termini del decreto di compatibilità ambientale (DEC VIA n. 2009-00001885 del 14/12/2009 e DEC VIA n. 0000322 del 30/12/2014), in scadenza il 14.12.2016;

**VISTA** la nota del 24.11.2016 (prot. MiSE n. 33331 del 28.11.2016) con cui la società Edison ha chiesto a questa Amministrazione un'ulteriore proroga di 15 mesi della data di avvio dei lavori della centrale termoelettrica di Presenzano (a partire dal 14.12.2016 e quindi fino al 14.06.2018) in relazione all'attivazione dei citati procedimenti autorizzativi concernenti modifiche al progetto approvato nel 2011;

**VISTA** la nota n. 33845 del 30.11.2016 con cui questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'ambiente di conoscere le determinazioni finali sull'istanza di proroga della VIA;

**VISTA** la nota n. DVA-16046 del 07.07.2017 con cui il Ministero dell'ambiente, nel riscontrare la richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato che in data 28.06.2017 è stato emanato il decreto n.171 relativo alla proroga della validità della VIA;

**CONSIDERATO** che il menzionato decreto n.171 del 28.06.2017 ha prorogato la validità del provvedimento di compatibilità ambientale fino al 14 dicembre 2017, fermo restando che *“una eventuale ulteriore definizione dei termini di validità del decreto n. exDSA-DEC-2009-0001885 del 14.12.2009 del 14 dicembre 2009 potrà essere considerata a valle della conclusione del procedimento di assoggettabilità ex art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii relativo alla modifica del progetto della centrale, già oggetto del detto decreto n. 1885/2009, consistente nell'installazione di un sistema di abbattimento catalitico delle emissioni”*;

**CONSIDERATO** che la società Edison ha dovuto attivare ulteriori procedimenti autorizzativi in relazione all'ottemperanza alla prescrizione riportata a pagina 28 dell'autorizzazione unica N°55/02/2011 e che queste attività sono assimilabili a una “causa di forza maggiore”, come tali rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1-quater, comma 2, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;

**RITENUTO** che nell'ambito delle nuove procedure autorizzative potranno eventualmente essere valutati nuovi termini coordinati tra l'autorizzazione unica (che fissa quelli relativi all'avvio dei lavori e alla messa in esercizio dell'impianto) e il provvedimento di valutazione ambientale (che stabilisce il termine entro cui l'opera deve essere realizzata);

**TENUTO CONTO** che la compatibilità ambientale della centrale è stata prorogata dal Ministero dell'ambiente fino al 14 dicembre 2017 e che questa Amministrazione ritiene opportuno accogliere



l'ulteriore istanza di proroga della società Edison al medesimo 14 dicembre 2017, in modo da allineare i due termini di validità;

**VISTA** la nota n. 16667 del 10.07.2017 con cui questa Amministrazione, ai sensi dell'art 10-bis della L. n. 241/1990, ha preavvisato la Edison S.p.A. dell'accoglimento parziale dell'istanza;

**VISTA** la nota n. ASEE PU 1471 del 10.07.2017 con cui la società Edison non ha sollevato ulteriori osservazioni rispetto a quanto comunicato con la nota n. 16667 del 10.07.2017;

**RITENUTO** pertanto di dover accogliere la richiesta di proroga della società Edison S.p.A. fino al 14 dicembre 2017, fatta salva la possibilità di definire nuovi termini nell'ambito delle procedure autorizzative relative alle modifiche progettuali;

**VISTO** l'art. 1-quater, comma 1, del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. che fissa il termine di validità dell'autorizzazione ex D.L. n. 7/2002 ancorandolo al mancato avvio dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate;

**VISTO** il decreto direttoriale del 17.05.2017, registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 672, con cui sono state attribuite alla Dott.ssa Laura Vecchi le funzioni vicarie del Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

La validità del decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011, così come successivamente modificata dal decreto N°55/06/2013 PR del 8 novembre 2013 e N°55/05/2015 PR del 7 dicembre 2015, è prorogata al 14 dicembre 2017.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni nell'ambito delle procedure autorizzative già attivate e/o conseguenti a una futura estensione della validità del provvedimento di V.I.A..

Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011.

Roma, li **13.07.2017**

**IL DIRETTORE GENERALE VICARIO**  
(decreto direttoriale del 17.05.2017)  
***F.to Dott.ssa Laura Vecchi***